



**Oggetto: Imprese non operative - Anomalie, irregolarità domicilio digitale/PEC, irreperibilità e mancato deposito dei bilanci per 10 anni - Avvio procedimenti d'ufficio**

## IL CONSERVATORE

RICHIAMATO l'articolo 8 della legge n. 580/1993 concernente l'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile";

VISTA la legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni, in particolare l'art.8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RICHIAMATA la determinazione n. 2023000001 in data 6 aprile 2023 assunta in via d'urgenza dal Presidente con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro delle imprese di Ferrara e Ravenna e la ratifica avvenuta con deliberazione della Giunta camerale n. 2023000001 in data 31/05/2023;

VISTO, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

VISTO l'art. 2490 del codice civile;

VISTO L'articolo 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020";

VISTO l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

PRESO ATTO della necessità di garantire la massima affidabilità informativa al Registro delle imprese, quale strumento fondamentale a cui fanno affidamento gli operatori del mercato, anche al fine di misurare i fenomeni economici correlati al tessuto imprenditoriale locale;

CONSIDERATO che con nota del 5 luglio 2023 - prot. n.16713/2023 - anche Unioncamere evidenzia la delicatezza del tema dell'aggiornamento del Registro Imprese, proprio nell'ottica di disporre di informazioni corrette, in tempo reale evidenziando che assume particolare rilevanza la celerità nella gestione della "pulizia dei Registri Imprese" sia per le cancellazioni d'ufficio delle imprese non operative sia per l'assegnazione dei domicili digitali e altresì per l'aggiornamento della sezione delle imprese sociali;

VISTO il decreto del Giudice del registro di Ravenna del 27/03/2017 - fasc.n. 581/17 - che autorizza "la notifica e comunicazione dell'eventuale provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione sull'Albo camerale on line tenuto dalla Camera di Commercio di Ravenna";

VISTI i decreti del Giudice del registro di Ravenna del 07/02/2019 - RG 497/2019 e del 19/10/2020 - RG 2921/2020 di cancellazione d'ufficio massive che prevedono la notifica e le comunicazioni all'Albo camerale on line tenuto dalla Camera;

VISTO l'atto di indirizzo in materia emanato dal Giudice del registro di Ferrara il 17 dicembre 2020 nel quale invita il Conservatore del registro delle imprese al compimento delle seguenti attività:  
*"procedere alla comunicazione di qualsiasi atto relativo ai procedimenti previsti dal D.P.R. n. 247/2004 (per le imprese individuali, le società di persone ed i consorzi con attività esterna), dell'art. 2490 c.c. e dall'art. 40 del D.L. "Semplificazioni" come richiamati in premessa, esclusivamente mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio di Ferrara nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009 per almeno 60 giorni;*  
*- al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e per tutelare i terzi eventualmente interessati, l'ufficio provvede senza indugio ad annotare in visura il predetto avvio del procedimento;*  
*- di sostituire con tale modalità, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento o di qualsiasi altro atto di natura infraprocedimentale e conclusiva del procedimento";*

VISTO il regolamento approvato dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Ferrara con i poteri del Consiglio Camerale con determinazione n. 7 del (artt. 2.3 e 4) secondo cui le comunicazioni di avvio del procedimento vanno effettuate, in linea con quanto già statuito dai Giudici del registro, *"mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio";*

RITENUTO OPPORTUNO, in relazione ai principi generali della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, sanciti dall'articolo 1 comma 2 bis L.n.241/1990. (comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020) prevedere un "periodo cuscinetto" dove le imprese e le loro strutture di supporto (associazioni di categoria e professionisti) possano prendere cognizione dell'eventuale inserimento nell'elenco delle imprese potenzialmente cancellabili d'ufficio, prima dell'esecuzione di iscrizioni nel registro delle imprese, tenuto conto che la formazione di tale elenco deriva da elaborazioni informatiche sui dati del registro delle imprese effettuate in via massiva tramite specifici algoritmi elaborati da Infocamere S.c.p.A che possono avere un fisiologico margine di errore anche di natura tecnica;

CONSIDERATO che tale modalità consente la rapida "sanatoria" - su domanda degli interessati - di eventuali posizioni che, seppur estratte dai menzionati algoritmi, non si trovano nelle condizioni per dover essere cancellate d'ufficio;

RITENUTO CONGRUO individuare il "periodo cuscinetto" in almeno 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento e della contestuale pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio dell'elenco delle imprese estratte nelle menzionate elaborazioni massive prima di iscrivere le informazioni relative al presente procedimento all'interno della visura camerale;

TENUTO CONTO che tale termine deve ritenersi sospeso e decorrerà, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.L. 1 giugno 2023 n. 61, per i territori alluvionati, a decorrere dal 1 settembre p.v. (la scadenza del termine del periodo cuscinetto è fissata pertanto al 1 ottobre p.v.);

RITENUTO OPPORTUNO agevolare gli operatori che hanno necessità di effettuare elaborazioni massive sull'elenco (ad esempio associazioni di categoria, studi professionali ecc.) prevedendo la possibilità di nomina di responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) con apposito modulo di richiesta;

CONSIDERATE in particolare la seguenti "anomalie"

#### **A) DOMICILIO DIGITALE/PEC IRREGOLARE.**

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate emergono numerose posizioni per le quali si riscontra la mancanza, l'inesistenza o la revoca di un domicilio digitale per gli effetti di cui all'articolo 37 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;

PRESO ATTO che la quasi totalità delle imprese interessate non ha provveduto a regolarizzare la pubblicazione nel Registro delle imprese di un proprio domicilio digitale valido e rilevante ad ogni effetto di legge;

RITENUTO necessario procedere alla formalizzazione dell'avvio del procedimento - che funge anche da diffida ai sensi del comma 2, del richiamato articolo 37 del D.L. n. 76/2020, come previsto dal Regolamento camerale approvato con Determinazione del Commissario Straordinario presso la Camera di Commercio di Ferrara n. 7 del 10 ottobre 2022 (art. 2.2);

*RICHIAMATA inoltre l'orientamento del Giudice del Registro delle Imprese di Ferrara in data 17 dicembre 2020 (paragrafo n. 18 delle premesse) secondo cui per le imprese che non hanno adempiuto all'obbligo di dotarsi e pubblicare nel registro delle imprese un proprio domicilio digitale/PEC "si ritiene di qualificare tale omissione come un indice di mancata operatività dell'impresa stessa tale da avviare le procedure previste dalla legge per le imprese non operative (D.P.R. 247/2004, art. 2490 e art. 40 del D.L. "Semplificazioni" come sopra richiamati) in modo assimilabile alla fattispecie della "irreperibilità presso la sede" (art. 2 e 3 del D.P.R. 247/2004)"*

#### **B) CANCELLAZIONE IMPRESE NON OPERATIVE.**

RITENUTO opportuno, procedere alla preliminare "pulizia" del registro delle imprese per tutte le fattispecie per la quale emergono elementi sintomatici correlati alla non operatività delle imprese, tra cui - come sopra evidenziato - l'irregolarità nella pubblicazione del proprio domicilio digitale (art. 40 del D.L. n. 76/2020, D.P.R. n. 247/2004, art. 2490 c.c.);

PRESO ATTO E CONDIVISI gli atti di indirizzo del Giudice del Registro delle imprese in data 17 dicembre 2020 e 13 settembre 2022 relative alle procedure di cancellazione d'ufficio delle imprese non operative e di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale in sola ricezione sulla base della normativa sopra indicata;

RICHIAMATA altresì, la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 7 del 10 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il Regolamento per le comunicazioni relative alle imprese non più operative, alle imprese che non depositano il bilancio d'esercizio e per l'assegnazione d'ufficio dei domicilia digitali e per la loro iscrizione nel registro delle imprese;

**C) SOCIETA' DI CAPITALI "NON IN LIQUIDAZIONE" CHE NON DEPOSITANO IL BILANCIO DA 10 ESERCIZI CONSECUTIVI - ISCRIZIONE CAUSA DI SCIOGLIMENTO.**

RITENUTO OPPORTUNO altresì fare emergere, con apposita iscrizione nel registro delle imprese, il fenomeno del mancato deposito del bilancio di esercizio da parte di un consistente numero di società di capitali regolarmente iscritte al Registro delle imprese, che non risultano formalmente in liquidazione (nel qual caso si applica la disposizione dell'art. 2490 ult. comma c.c. che prevede espressamente la cancellazione d'ufficio della società);

RITENUTO che il mancato deposito del bilancio di esercizio per un numero di annualità consecutive superiori a 9 (nel caso di specie si tratta per la stragrande maggioranza, di 10 annualità consecutive dal 2012 al 2021) è sintomatico della maturazione della causa di scioglimento prevista dall'articolo 2484, comma 1, n. 3 del codice civile "*per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea*", come sancito dall'atto di indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Ferrara n. 1/2022 del 13 settembre 2022 (sub B) pubblicato sul sito camerale al seguente indirizzo <https://www.fe.camcom.it/attivitaaistituzionali/giudice-del-registro-imprese> ;

RITENUTO pertanto di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio dello scioglimento per le società di capitali che non depositano il bilancio di esercizio da oltre 9 esercizi consecutivi con pubblicazione del relativo elenco sul sito della Camera di Commercio;

\*\*\*\*\*

TENUTO CONTO alla luce delle argomentazioni sopra esposte, che dalla verifiche effettuate presso il registro delle imprese con riferimento alle imprese con sede in provincia di Ravenna, le sopra menzionate irregolarità riguardano n. 7.807 imprese come da elenco in allegato n. 1) alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO anche alla luce degli atti sopra richiamati di procedere anche con la pubblicazione dell'elenco in allegato n. 1) nel sito internet della Camera di Commercio nell'apposita area dedicata alle Cancellazioni d'ufficio delle imprese non operative oltre che nell'Albo camerale;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla preliminare pulizia del Registro delle imprese per le imprese che risultano cancellabili quale imprese non operative ai sensi dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, dell'art. 2490 c.c. e del D.P.R. n. 247/204, prima dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, al fine di evitare l'iscrizione di domicili digitali per le imprese per le quali ricorrono i presupposti per la cancellazione d'ufficio;

con efficacia ed esecutività immediata ai sensi dell'articolo 21 quater della Legge n. 241/1

Tutto ciò premesso, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 e 5 del D.lgs. n. 165/2001, con efficacia, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a decorrere dalla scadenza del termine - sospeso ai sensi dell'art 4 D.L n.61/2023 - di 15 giorni dalla comunicazione (art. 40, comma 8 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020) in mancanza di opposizione.

**determina**

- A) di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio per le imprese indicate nell'allegato elenco sub lettera "A" - per le causali ivi indicate in relazione alla normativa richiamata in premessa - che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- B) di procedere, qualora l'irregolarità riguardi l'omessa iscrizione **nel Registro delle imprese di un domicilio digitale (PEC Posta Elettronica Certificata) valido e regolarmente funzionante** (irregolarità PEC NON DICHIARATA/REVOCATO/INESISTENTE), **in caso di perdurante omissione nel comunicare un proprio domicilio digitale nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione nel sito internet**, all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale in sola ricezione accessibile (tramite SPID) dal Cassetto digitale dell'imprenditore dall'indirizzo [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it). La pubblicazione sul sito internet ha, altresì, **valore di "diffida"** ad adempiere **nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, termine, che - tenuto conto di quanto previsto 4, comma 1 e 2, del D.L. n. 61/2023 scadrà il 30 settembre 2023** - ai fini dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste;
- C) di procedere, nel caso in cui l'irregolarità sopra evidenziata riguardi il **continuativo omesso deposito del bilancio di esercizio**, l'ufficio procederà, **qualora i bilanci non siano depositati entro il 30 settembre 2023 (si veda il punto A)**, come segue:
- 1) nel caso di società "in liquidazione" (art. 2490 c.c.) si procederà con la **cancellazione d'ufficio della società** dal Registro delle imprese;
  - 2) nel caso di società che non risultano "in liquidazione" tale omissione fa presumere la sussistenza della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 n. 3) c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea) e conseguentemente, in mancanza di rilievi e/o comunicazioni di segno contrario, si procederà **all'iscrizione d'ufficio della causa di scioglimento** (Atto di indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese di Ferrara 13 settembre 2022).
- D) di approvare il modulo di cui all'allegato "B" ai fini della nomina come responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- E) di pubblicare la presente determina e l'allegato elenco delle imprese non operative all'albo on line della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ritenuto che sia una forma di pubblicità idonea ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990

IL CONSERVATORE  
(Maurizio Pirazzini)  
(firma digitale ai sensi del D.lgs n.  
82/2005)

[Link \(riservato\)](#)